



COMUNE DI S. VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21/12/2023

Premessa e riferimenti normativi:

Il presente Regolamento Comunale per la disciplina della polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali nel territorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba assume validità dalla data esecutività del provvedimento di approvazione, sostituendo ogni precedente disposizione in merito sulla materia adottata dal medesimo Ente locale.

Esso fonda i suoi principi ed i propri effetti sulle seguenti fonti normative:

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 ("Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria");
- D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127") e ss.mm.ii.;
- Legge nazionale 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ("Testo Unico Enti Locali");
- R.D. N. 773 del 18.06.1931 ("Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza") e ss.mm.ii.
- Art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" e ss.mm.ii.;
- Art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- Legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, poi modificata dalla L.R. 15/2011, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e s.m.i. apportate dalla L.R. 3/2015;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, N. 7/R ("Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, «Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali»").
- Deliberazione Giunta regionale 13.01.2014, n. 13-7014 ("Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8.8.2012, n. 7/R. ...omissis...")
- Deliberazione Giunta regionale 03.04.2017, n. 20-4850 ("Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 285/1990 – Regolamento di polizia mortuaria")
- Circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- Circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 37/CC del 30.08.2000 per modifiche al Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera n. 73/CC del 21.06.1991, ai sensi del DPR 285/1990.
- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 14.12.2015 che ha in ultimo disciplinato la materia;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 26.02.2020 en. 77 del 24.09.2020.

Sommario

COMUNE DI S. VITTORIA D'ALBA	1
Provincia di Cuneo	1
Sommario	3
TITOLO I -PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 - Finalità del regolamento	5
Articolo 2 - Rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale	5
Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile	5
TITOLO II -PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	6
Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	6
Articolo 5 - Attività necroscopica	6
Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo	6
Articolo 7 - Cura della salma	7
Articolo 8 - Imbalsamazione e tanatoprassi	7
Articolo 9 - Servizi necroscopici comunali.....	7
Articolo 10 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria	8
Articolo 11 - Trasporti all'estero o dall'estero	8
TITOLO III - DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA	8
Articolo 12 - Principi generali dell'attività funebre.....	8
Articolo 13 - Servizi e trattamenti funebri	9
Articolo 14 - Usi funebri locali	9
Articolo 15 - Rapporti con le comunità religiose.....	10
Articolo 16 - Disciplina del trasporto funebre	10
Articolo 17 - Trasporto funebre	10
Articolo 18 - Orari e modalità per l'attività funebre	11
Articolo 19 - Procedure inerenti il servizio funebre.....	11
Articolo 20 - Dell'esercizio della impresa funebre.....	12
Articolo 21 - Doveri professionali dell'impresa	12
Articolo 22 - Esercizio dell'attività d'impresa	12
Articolo 23 - Comportamenti vietati alle imprese funebri	12
TITOLO IV - CIMITERO COMUNALE	13
Articolo 24 - Cimitero.....	13
Articolo 25 - Camera mortuaria	13
Articolo 26 - Ossario Generale	14
Articolo 27 - Ammissione nei Cimiteri Comunali.....	14
Articolo 28 - Atti a disposizione del pubblico	14
Articolo 29 - Accoglimento delle salme e seppellimento	15
TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE AD INUMAZIONI E TUMULAZIONE	15
Articolo 30 - Avvisi di scadenza	15
Articolo 31 - Esumazione ed estumulazione ordinarie	16
Articolo 32 - Cellette ossario e cellette cinerarie	16
Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.....	17
Articolo 34 - Estumulazioni d'Ufficio.....	17
Articolo 35- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	17
Articolo 36 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare	17
Articolo 37 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.	18
Articolo 38 – Sepolture individuali per inumazione.	18
Articolo 39 – Cippo - Stele	19
Articolo 40 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione ed ossari	19

Articolo 41 - Collocazione di epigrafi ed arredi funebri sui loculi e cellette.....	20
Articolo 42 - Deposito in loculi provvisori.....	20
Articolo 43 - Retrocessione loculi, cellette, aree - Rimborsi.	21
TITOLO VI - SEPOLTURE PRIVATE	22
Articolo 44 - Criteri generali di concessione	22
Articolo 45 - Obblighi del concessionario	23
Articolo 46 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione	23
Articolo 47 - Ammissione nella sepoltura.....	24
Articolo 48 - Estimulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.....	24
Articolo 49 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.....	24
Articolo 50 - Subentri nella titolarità della concessione	24
Articolo 51 - Interventi edilizi sulle sepolture private	25
Articolo 52 - Rinuncia su aree libere da costruzione	25
Articolo 53 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione.....	25
Articolo 54 - Decadenza delle concessioni	25
Articolo 55 - Procedure successive all'atto di decadenza.....	26
TITOLO VII - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE DI OPERE.....	26
Articolo 56 - Orari del cimitero	26
Articolo 57 - Divieti speciali.....	26
Articolo 58 - Dell'impresa cimiteriale	27
Articolo 59 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del Cimitero	27
Articolo 60 - Responsabilità delle ditte private.....	27
TITOLO VIII - VIGILANZA	28
Articolo 61 - Sanzioni e misure ripristinatorie.....	28
Articolo 62 - Vigilanza.....	28
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 63 - Tutela dati personali	28
Articolo 64 - Norme transitorie e finali.....	28

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale

1. La competente A.S.L. vigila e controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Il Comune coopera con l'ASL per l'attuazione dei principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento.
3. Il Comune, tramite il competente personale, effettua un monitoraggio periodico per garantire e, ove necessario, migliorare, il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie del cimitero comunale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
3. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

TITOLO II -PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. La competente A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo, informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinati dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 (ventiquattro) ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'Ufficiale di Stato Civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

Articolo 8 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, L.R. 15/2011, i trattamenti per l'imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure per l'accertamento di morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.
3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Articolo 9 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

7. Prima che sia stato completato il periodo di osservazione, qualora venga richiesta l'esposizione della salma in luogo diverso da quello del decesso, l'autorizzazione del Comune al "trasporto in cassa aperta" è subordinata al previo parere conforme del competente servizio dell'A.S.L., nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Articolo 10 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Sindaco o del Responsabile dello Stato Civile.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'A.S.L. provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti nel cimitero per essere sepolti.

Articolo 11 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

TITOLO III - DELLA ATTIVITA' FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 12 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - a) Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) Vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - c) Trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. 15/2011.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 13 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione della salma;
 - b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) trasporto con idoneo mezzo fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) Vestizione e toeletta funebre;
 - c) Fornitura composizioni floreali;
 - d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 14 - Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel territorio comunale, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

Articolo 15 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 16 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
 - b) orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
 - e) impiego di mezzi speciali;
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
 - g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nella camera mortuaria;
 - h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Articolo 17 - Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati e nel rispetto della normativa vigente.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
3. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 8/08/2012 n. 7/R. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
4. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa funebre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
5. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
6. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
7. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

8. Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
9. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
10. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
11. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
12. Risulta a carico del Comune:
 - a) Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentalmente o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso all'obitorio, se i familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - b) La fornitura del feretro e il trasporto funebre nell'ambito del Comune delle salme di persone i cui familiari, individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico.
 - c) La condizione di indigenza deve essere opportunamente documentata e segnalata dai competenti Servizi Sociali.
13. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 18 - Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri del culto.

Articolo 19 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
3. L'incaricato del trasporto, se ed in quanto datore di lavoro, è tenuto a valutare i rischi derivanti dalla specifica attività per la salute e sicurezza degli addetti e a darne comunicazione agli interessati, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
4. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

5. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dall'A.S.L., anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

Articolo 20 - Dell'esercizio della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.
3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Articolo 21 - Doveri professionali dell'impresa

1. È obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti all'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Articolo 22 - Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 TULPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Articolo 23 - Comportamenti vietati alle imprese funebri

1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
 - a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;

- d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile abitazione;
- e) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

TITOLO IV - CIMITERO COMUNALE

Articolo 24 - Cimitero.

1. Nel territorio del comune esiste un unico Cimitero comunale sito in Via della Pianchetta, Località Borgo.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
3. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
5. Il competente servizio dell'A.S.L. controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
6. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e aree destinate a sepolture private.
7. Le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono autorizzate dal Comune.
8. Nel caso in cui Comune, con proprio personale o mediante l'affidamento a soggetto esterno non potesse garantire la gestione delle operazioni cimiteriali, quali:
 - Chiusura loculi, ossari e urne cinerarie posti in edifici comunali ed in tombe di famiglia,
 - Inumazioni,
 - Estumulazioni ed esumazioni
 - Traslazioni di salme e raccolta resti mortali,con incarico ricevuto dai familiari dei defunti, imprese operanti nel settore, a condizione che siano in possesso dei requisiti di legge, provvederanno ad effettuare direttamente i servizi sopra elencati, con oneri a carico dei richiedenti.
9. La gestione delle operazioni cimiteriali dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal D.P.R. n. 285/90, e smi., nonché di tutte le norme regolanti l'espletamento in sicurezza di tali attività.

Articolo 25 - Camera mortuaria

1. Il Cimitero comunale dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni e può comportare il pagamento di un canone giornaliero, se previsto dal tariffario. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.
4. L'eventuale canone, anche se richiesto per deposito o sosta di salma in camera mortuaria di altro Comune, resta comunque a totale carico dei familiari del defunto.

Articolo 26 - Ossario Generale

All'interno del Cimitero é istituito un ossario generale per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Oltre a tale ossario il Cimitero dispone di un ossario generale destinato alla conservazione dei resti provenienti dalle cremazioni.

Articolo 27 - Ammissione nei Cimiteri Comunali.

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero comunale.
2. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.
3. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nel cimitero comunale sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze sanitarie e di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
4. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:
 - a) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale oppure aventi diritto alla concessione di un manufatto cimiteriale ai sensi del presente regolamento.
 - d) le salme delle persone che abbiano parenti in vita residenti nel comune, intendendosi: gli ascendenti o discendenti in linea retta, coniuge, fratelli e/o sorelle e affini di 1° grado;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/90;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle salme di cui ai punti precedenti.

5. In casi di assoluta eccezionalità la Giunta Comunale può deliberare di accogliere nel Cimitero salme di persone non aventi i requisiti suddetti.

Articolo 28 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.

2. È posto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
 - Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - Piano regolatore cimiteriale vigente;
 - Orario di apertura del cimitero comunale ed altre disposizioni e/ ordinanze emanate dal Sindaco;
 - Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
 - Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 29 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori del Comune di Santa Vittoria d'Alba può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.14 dell'Ordinamento di Stato Civile.

TITOLO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE AD INUMAZIONI E TUMULAZIONE

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 30 - Avvisi di scadenza.

1. Il Comune provvede a ricordare agli interessati la scadenza delle concessioni delle sepolture mediante avvisi da porre negli immediati pressi delle sepolture e all'ingresso del cimitero.
2. In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, viene pubblicato l'elenco delle sepolture le cui salme saranno esumate o estumulate nell'anno successivo.
3. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non è stato possibile rintracciare i familiari/eredi e non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
4. È possibile, previa autorizzazione comunale e nel rispetto del successivo art. 47, tumulare i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco in un loculo contenente il feretro di un familiare, sino alla capienza massima stabilita dal vigente Piano regolatore cimiteriale.
5. Fatto salvo il principio per cui non è possibile tumulare all'interno del medesimo loculo più di un feretro ad eccezione del caso in cui si tratti di quelli di madre e figlio entrambi deceduti al momento del parto di quest'ultimo, è invece possibile tumulare all'interno dello stesso loculo un feretro ed al massimo una cassetta contenente resti mortali appartenenti a familiari, o alternativamente un'urna contenente le ceneri appartenenti ad un familiare.

6. È possibile collocare, entro la capienza massima stabilita, una o più urne cinerarie all'interno dello stesso loculo, purché appartenenti alla stessa famiglia secondo i gradi stabiliti dal successivo art. 47 del presente Regolamento, in modo tale da evitare ogni sorta di movimentazione delle urne cinerarie già presenti all'interno del loculo stesso.
7. Ricorrendo i casi previsti dai precedenti commi 4 e 6 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare maggiorazioni alla tariffa di concessione.

Articolo 31 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1. L'esumazione ordinaria delle salme sepolte nel campo comune si esegue dopo 15 (quindici) anni dalla loro inumazione, con spese a carico degli eredi del defunto.
2. L'esumazione ordinaria dei nati morti può eseguirsi dopo dieci anni dal seppellimento.
3. Le estumulazioni si eseguono ordinariamente allo scadere del periodo di concessione, salva la possibilità di estumulazione anteriore alla scadenza ai fini del trasferimento in altra sede. In questo caso occorre l'autorizzazione del Sindaco prevista dall'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 48.
4. I feretri estumulati possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere della concessione, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali che saranno poi depositati nell'ossario comune o in cassette ossario da destinare a sepolture private all'interno del cimitero.
6. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.
7. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non è consentito eseguire esumazioni od estumulazioni ordinarie nei mesi caldi e nel periodo della festività dei Santi.

Articolo 32 - Cellette ossario e cellette cinerarie.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto.
2. Detti contenitori, provenienti da sepolture scadute, e le urne cinerarie possono essere tumulati in:
 - cellette ossario. In particolare, in una celletta ossario è possibile la collocazione di:
 - a) una sola cassetta ossario
 - b) fino a due urne cinerarie, purché appartenenti alla stessa famiglia secondo i gradi stabiliti dal successivo art. 47 del presente regolamento. In tale caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare maggiorazioni alla tariffa di concessione;
 - loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza e tenuto conto di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 del presente regolamento;
 - tomba di famiglia, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
 - ossario costruito all'interno della fossa individuale avuta in concessione all'interno del campo di inumazione privata per famiglie e collettività di questo cimitero comunale;

- consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori del Comune di S. Vittoria d'Alba;
- 3. La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dagli articoli 37 e 40.
- 4. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri, pur non essendo necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, è prevista la collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dal competente servizio dell'A.S.L. di concerto con il magistrato.
3. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non è consentito eseguire estumulazioni o esumazioni straordinarie nei mesi caldi e nel periodo della festività dei Santi.

Articolo 34 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. Su parere o richiesta del competente Servizio dell'A.S.L., il Sindaco può, per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

Articolo 35- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 36 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia ed unicamente tramite impresa regolarmente autorizzata al trattamento di tali materiali, con addebito delle operazioni a carico dei familiari dei defunti.
2. Eventuali oggetti o i ricordi di valore materiale ed affettivo rinvenuti sono consegnati ai familiari presenti al momento della esumazione o estumulazione, redigendo verbale di consegna controfirmato dal consegnatario.
3. In mancanza dei familiari, nel caso in cui i resti siano destinati all'ossario comune, i suddetti oggetti sono consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale che li conserva a disposizione dei familiari per un anno. Alla scadenza di tale periodo tali oggetti possono essere alienati e le somme così ricavate essere utilizzate per il miglioramento del cimitero.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 37 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria, dal vigente Piano regolatore cimiteriale e da norme vigenti in materia.
2. Le concessioni per le sepolture private hanno la seguente durata:
 - a) 99 anni, a far data dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, per le aree destinate alle sepolture per famiglia e collettività ed alle edicole funerarie;
 - b) 50 anni per i loculi e gli ossari, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;
 - c) 15 anni in campo comune a far data dall'inumazione.
3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione in scadenza, dietro pagamento della tariffa vigente al tempo della richiesta di rinnovo; è fatta eccezione per le concessioni di cui al precedente comma 2, lettera c);
4. Le concessioni di loculi trentacinquennali (35 anni) attualmente in essere possono essere rinnovate allo scadere della concessione di ulteriori 15 anni; in tal caso sarà dovuto l'importo della tariffa vigente al momento del rinnovo, rapportata al periodo rinnovato.
5. Rimangono salvi i diritti ed obblighi acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 38 – Sepolture individuali per inumazione.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione e devono avere caratteristiche idonee in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà del terreno. Il cimitero comunale di S. Vittoria d'Alba dispone di tali campi ad oggi individuati in PRG Cimiteriale nel cimitero storico. La relativa superficie è suddivisa in spazi corrispondenti alle fosse che sono identificate da una stele avente le caratteristiche di cui al successivo art. 39. L'utilizzazione delle fosse è fatta iniziando da una estremità di ciascun spazio/campo e procedendo senza soluzione di continuità sino al riempimento dello stesso. Terminata l'occupazione di tutte le fosse presenti nel cimitero comunale storico verranno utilizzate le aree dell'ampliamento cimiteriale.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno o altro materiale all'uopo previsto ed autorizzato. La sepoltura è individuale per ogni fossa; solo la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Il Comune di S. Vittoria d'Alba, ai sensi dell'art. 50, lettera B), del D.P.R. n. 285/1990, provvederà all'inumazione ordinaria nel proprio cimitero comunale delle salme dei propri residenti deceduti presso l'Ospedale di Verduno, ricorrendo i seguenti casi:
 - qualora gli stessi, in vita, versavano in uno stato di indigenza ovvero appartenevano a famiglia definita "bisognosa"
 - per le quali nessun familiare abbia, a norma di legge, manifestato interesse per la sepoltura.
4. La condizione di indigenza del defunto e dei familiari aventi titolo deve essere opportunamente documentata e segnalata dai competenti Servizi Sociali, anche dopo approfondite azioni esperite presso gli organi giudiziari.

5. Ricorrendo il caso di cui ai commi 3 e 4 il Comune si farà carico delle spese nei termini e condizioni di cui all'art. 17, comma 12, del presente regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

6. Per l'inumazione dei feti e prodotti abortivi del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, per "cimitero" deve intendersi quello di residenza dei genitori qualora, verificandosi l'evento presso il polo ospedaliero di Verduno, vi sia l'assenza di diversa volontà espressa dai genitori e/o di disponibilità nelle aree cimiteriali a ciò espressamente destinate.

Articolo 39 – Cippo - Stele

- 1.** Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un manufatto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- 2.** Le caratteristiche del cippo/stele, le condizioni relative alla sua installazione, alla relativa iscrizione e successiva manutenzione sono regolamentate nel Piano regolatore cimiteriale; le spese relative sono interamente a carico dei concessionari o loro aventi causa.
- 3.** In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 40 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione ed ossari

- 1.** La concessione in vita di loculi individuali ed ossari, entro comunque un limite massimo di due (2) loculi per ogni nucleo familiare per ogni singolo atto, è ammessa a favore delle seguenti persone:
 - a) cittadini residenti;
 - b) cittadini non residenti, che abbiano compiuto 50 anni di età, e che in passato hanno avuto la residenza nel Comune di S. Vittoria d'Alba per almeno 10 anni, oppure la cui famiglia sia originaria di S. Vittoria d'Alba. (Si intende per famiglia originaria quella nella quale almeno uno dei genitori sia nato e vissuto nel comune). I predetti requisiti possono riguardare sia il soggetto concessionario che il defunto (salma, resti mortali o cinerari) a cui è destinato il manufatto funebre.
- 2.** Ricorrendo i casi previsti dal comma 1, lett. b) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare maggiorazioni alla tariffa di concessione.
- 3.** Nelle sepolture individuali ed ossari il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta, i discendenti e ascendenti del concessionario ed eventuali loro coniugi, i conviventi more uxorio, altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente.
- 4.** Ai sensi di quanto previsto dal vigente PRG Cimiteriale, nel caso in cui il loculo venga adibito esclusivamente ad ossario e/o cinerario, in esso potranno essere collocati fino ad un massimo di quattro (4) cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. In tali casi:
 - nell'atto di concessione deve essere indicata tale finalità richiesta dal concessionario;
 - una diversa destinazione del loculo potrà essere fatta successivamente solo nell'eventualità che il manufatto sia stato occupato da una sola cassetta ossario o urna cineraria. In tale caso si dovrà preventivamente procedere alla rettifica del contratto di concessione con oneri a carico del concessionario.

5. Nel colombario comunale – lotto 1° dell'ampliamento cimiteriale, è riservato uno specifico settore alla concessione di loculi per file verticali. Il settore individuato comprende i loculi numerati dal n. C1 al numero C20 e gli ossari numerati dal n. O10 al n. O19. Le concessioni di tali loculi dovranno comprendere esclusivamente i quattro (4) loculi di ogni fila verticale e, a scelta del concessionario anche i due (2) ossari sovrastanti i loculi.

Articolo 41 - Collocazione di epigrafi ed arredi funebri sui loculi e cellette

- 1.** I loculi vengono consegnati completi di pietra, e sono consentite le sole iscrizioni relative alla salma da tumulare oltre alla posa di accessori nelle tipologie previste dal vigente Piano regolatore cimiteriale e preventivamente autorizzate dai competenti Servizi Comunali. Sulla lapide di chiusura del loculo o della celletta deve essere apposta a cura dei concessionari la scritta in lettere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, comprendente il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto o dei defunti, rispettando le indicazioni riportate nel vigente Piano regolatore cimiteriale.
- 2.** In caso di danneggiamento irreparabile della lapide nel corso estumulazioni e di operazioni comunque autorizzate volte a modificare o integrare le iscrizioni ivi presenti, la medesima andrà sostituita con altra identica e con costi a carico dei concessionari o dei loro eredi.
- 3.** L'apposizione di epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 giorni, attribuisce al Comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare l'irregolarità.
- 2.** L'installazione degli arredi e delle scritte di cui ai commi precedenti, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari e/o agli eredi del defunto o aventi causa.

Articolo 42 - Deposito in loculi provvisori

- 1.** Compatibilmente con la disponibilità, a richiesta dei familiari del defunto, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificare una sepoltura privata;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private e sono già in possesso del titolo abilitativo;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto esecutivo sia già stato approvato.
- 2.** La concessione dei loculi suddetti è limitata al periodo necessario all'ultimazione dei lavori, purché sia inferiore ai diciotto mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino a un totale di trenta mesi. Qualora alla scadenza non venga data sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento e tumulazione della salma in loculo scelto dal comune; ogni spesa ed onere sono posti a carico dei familiari del defunto. Detta concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione stabilito dal competente organo deliberante.
- 3.** La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
- 4.** Sui loculi provvisori non sono ammesse scritte od ornamenti stabili.
- 5.** Può essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia sempre alle condizioni dei commi precedenti. In questo caso nessun canone è dovuto al Comune.

Articolo 43 - Retrocessione loculi, cellette, aree - Rimborsi.

1. Fatti salvi i casi di decadenza dalle concessioni di cui all'art. 54, per i quali non è riconosciuto alcun rimborso, il titolare, o suoi eredi, della concessione di un loculo, di una celletta ossario o l'allogamento riservato ad urna cineraria non ancora utilizzati che per qualsiasi motivo non intendano più usufruirne dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune. È fatto assoluto divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo, la celletta ossario o l'allogamento per urna cineraria avuto in concessione: ogni eventuale cessione definitiva di tali manufatti fra privati è da ritenersi nulla da principio e improduttiva di effetti.
2. La domanda di retrocessione di un loculo, di una celletta ossario o l'allogamento riservato ad urna cineraria, munita di marca amministrativa nei valori di legge, deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio competente contenendo gli estremi dello spazio cimiteriale a suo tempo concesso e la copia del contratto di concessione precedentemente stipulato.
3. Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di concessione per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi, e la somma da rimborsare, formalizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio, viene così stabilita:
 - a) Se la retrocessione avviene entro la metà del periodo dato in concessione la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa di concessione a suo tempo versata;
 - b) Decorsa la prima metà del periodo dato in concessione non è previsto alcun rimborso a seguito di retrocessione volontaria ed il manufatto torna in disponibilità del Comune.
4. Periodi superiori a 6 mesi equivalgono a un anno, inferiori non saranno conteggiati.
5. Nessun rimborso è previsto in caso di retrocessione di cellette loculi, urne cinerarie già occupate.
6. Al concessionario richiedente la retrocessione non vengono in ogni caso rimborsate le spese contrattuali sostenute.
7. I manufatti cimiteriali non utilizzati tornano nella disponibilità del Comune alla scadenza della concessione.
8. Il titolare o gli eredi di una concessione di area per la costruzione di edicola funeraria e di una edicola funeraria già eretta dal comune, purchè non ancora utilizzata, che per qualsiasi motivo non intendano più usufruirne dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune. È fatto assoluto divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto l'area cimiteriale o l'edicola funeraria avuta in concessione: ogni eventuale cessione definitiva di tali manufatti fra privati è da ritenersi nulla da principio e improduttiva di effetti.
9. La domanda di retrocessione dei suddetti manufatti non utilizzati, munita di marca amministrativa nei valori di legge, deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio competente contenendo gli estremi dello spazio cimiteriale a suo tempo concesso e la copia del contratto di concessione precedentemente stipulato.
10. Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della stipula del contratto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi, e la somma da rimborsare, formalizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio, viene così stabilita:
 1. Aree per la costruzione di edicola funeraria:
 - a) Se la retrocessione avviene entro i primi 2 (due) anni dalla data della stipula del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa a suo tempo versata;

b) Se la retrocessione avviene decorsi i 2 (due) anni e comunque entro i primi 5 (cinque) anni dalla data del contratto di concessione, o nei casi di decadenza della concessione medesima ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento, la somma da rimborsare è pari al 30% della tariffa a suo tempo versata;

2. Edicola funeraria eretta dal comune:

a) Se la retrocessione avviene entro cinque (5) anni dalla data del contratto di concessione la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa di concessione a suo tempo versata;

b) Se la retrocessione avviene decorsi i 5 (cinque) anni e sino ai 20 (venti) anni compresi dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 30% della tariffa di concessione a suo tempo versata;

c) Se la retrocessione avviene decorsi i 20 (venti) anni compresi dalla data del contratto di concessione, non è previsto rimborso della tariffa di concessione a suo tempo versata;

Sarà cura del concessionario o suoi eredi provvedere, con oneri a proprio carico, alla traslazione e rimozione delle salme, resti mortali e/o ceneri eventualmente tumulati nell'edicola funeraria prima di formalizzare la retrocessione della concessione cimiteriale. È fatto rimando inoltre a quanto contemplato nei seguenti artt. 52 e 53.

TITOLO VI - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 44 - Criteri generali di concessione

1. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Possono altresì essere posti in concessione, con pari modalità, edicole funerarie già realizzate dal Comune. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (concessione eccedente i 99 anni).

2. La concessione di aree cimiteriali e di edicole funerarie è ammessa a favore di:

a) cittadini residenti;

b) cittadini non residenti, che abbiano compiuto 50 anni di età, e che in passato hanno avuto la residenza nel Comune di S. Vittoria d'Alba per almeno 10 anni, oppure la cui famiglia sia originaria di S. Vittoria d'Alba. (Si intende per famiglia originaria quella nella quale almeno uno dei genitori sia nato e vissuto nel comune).

3. Ricorrendo i casi previsti dal comma 2, lett. b) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare maggiorazioni alla tariffa di concessione.

4. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

5. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone, determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

6. La Civica Amministrazione può determinare, con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico

esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

7. I concessionari sono tenuti al rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel Piano regolatore cimiteriale.

Articolo 45 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 52.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 50, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 46 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. I concessionari di area per la costruzione di tomba di famiglia sono obbligati ad attenersi a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Generale Cimiteriale.
2. Ogni edicola funeraria deve prevedere la disponibilità di un adeguato ossario.
3. Le norme relative alle modalità, ai termini di costruzione e sistemazione nonché ogni altro adempimento a carattere tecnico sono contenuti nel vigente Piano regolatore cimiteriale che i concessionari sono tenuti a rispettare e seguire.
4. Se il concessionario non porta a compimento la costruzione dell'edicola funeraria entro il termine previsto, l'Amministrazione, pronuncia la decadenza della concessione.
5. Resta salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti. L'asportazione di tali opere deve essere effettuata nel termine perentorio di mesi 2 (due) dalla decadenza. Decorso tale termine il Comune incamera a demanio comunale le opere eseguite.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualora si tratti di più concessionari per la stessa area, nei progetti di costruzione presentati per il rilascio del titolo abilitativo, deve essere specificata la ripartizione dei loculi ed ossari per ogni concessionario.
8. Resta inteso che durante le festività dei Santi, i lavori autorizzati devono essere sospesi e l'area oggetto dell'intervento deve essere decorosamente cintata e sistemata.
9. Per ogni altro aspetto legato alla costruzione di sepolture private, si rinvia al vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 47 - Ammissione nella sepoltura

1. Nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta, i discendenti e ascendenti del concessionario ed eventuali loro coniugi, i conviventi more uxorio, altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente.
2. Il diritto d'uso è altresì concesso a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario – compreso il caso di convivenza.
3. Per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
4. In casi di assoluta eccezionalità il Sindaco, con proprio provvedimento, può concedere per periodi transitori l'ammissione di salme o resti mortali di persone non aventi i requisiti suddetti.
5. Nei casi particolari contemplati dal presente articolo viene richiesto al concessionario il pagamento della tariffa all'uso stabilita.

Articolo 48 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di 20 (venti) anni per la tumulazione e di 15 (quindici) anni per l'inumazione, il concessionario ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme, finalizzata alla raccolta delle ossa.
2. Da parte dei familiari aventi titolo è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria dei resti mortali del defunto al fine di procedere al loro trasferimento (traslazione) in altra sepoltura o in altro comune.
3. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto dal presente regolamento per le sepolture individuali.

Articolo 49 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette a preventiva autorizzazione comunale e, ove previsto, di quelle degli organi sanitari competenti.

Articolo 50 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 51 - Interventi edilizi sulle sepolture private

1. A seguito della sottoscrizione dell'atto di concessione di un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente, attenendosi a quanto previsto nel vigente Piano regolatore cimiteriale, presenta all'ufficio tecnico comunale il progetto e la documentazione necessaria.
2. La procedura prevista al comma precedente si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, ai sensi del vigente Piano regolatore cimiteriale.

Articolo 52 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1. È facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere, di rinunciare alla concessione. Il rimborso è pari al 50% del canone versato se la rinuncia avviene entro 2 (due) anni dalla data di concessione in coerenza con quanto disposto dall'art. 43 del presente regolamento. È fatto rimando alle disposizioni di cui al precedente art. 43.
2. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 53 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'Amministrazione e la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare un indennizzo per le opere parzialmente o totalmente costruite. Tale indennizzo verrà addebitato al futuro concessionario.
2. Le aree oggetto di rinuncia dovranno essere libere o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima. È fatto rimando alle disposizioni di cui al precedente art. 43.

Articolo 54 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 46;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di

irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito novanta giorni dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 55 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente tumulati o inumati con oneri a totale carico dei concessionari e/o loro eredi o aventi titolo.
2. Nel caso di indisponibilità degli spazi di cui al precedente comma 1, potrà essere disposta la tumulazione in loculo nelle disponibilità del Comune, rientrando nel lotto di meno recente costruzione, partendo dalla fila più alta.
3. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione, oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

TITOLO VII - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE - MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 56 - Orari del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti ad ogni ingresso.

Articolo 57 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegni non confacenti al carattere del luogo;
 - c) introdurre animali;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori per i rifiuti;
 - e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - h) operare volantinaggio;
 - i) fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
 - l) esercitare qualsiasi forma di commercio;

- m) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- n) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
- o) introdurre biciclette, motocicli, armi.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 58 - Dell'impresa cimiteriale

1. Nel cimitero, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dai regolamenti e da altra normativa comunale.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento, rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri in solido con i concessionari.

Articolo 59 - Disciplina delle attività delle imprese all'interno del Cimitero

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura e/o manutenzione senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.
3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.
5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suo lotto non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero al termine della giornata lavorativa.
7. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
8. È vietato costruire o collocare baracche o depositi.
9. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

Articolo 60 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

TITOLO VIII - VIGILANZA

Articolo 61 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente. Per quanto attiene le fattispecie di violazione al presente regolamento e le relative sanzioni si rimanda al vigente regolamento per le sanzioni amministrative.

Articolo 62 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, ai competenti responsabili dei servizi comunali.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 - Tutela dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa Privacy GDPR 2016/679, già D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 64 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione.
2. Le nuove tariffe o la modificazione di quelle esistenti sono assunte in sede di approvazione del bilancio.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente ed ai regolamenti comunali attinenti alla materia.